ANNO XVI — **Mercoledì, 2 Settembre 1863** — **N. 242**

L'OPINIONE

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
comprese le Domeniche

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI

	Anno	Sem.	Trim.
Torino a domicilio e Provincie	L. 20	L. 11	L. 6
Svizzera	» 32	» 17	» 9
Francia	» 40	» 22	» 12
Inghilterra, Belgio, Spagna, Portogallo	» 54	» 28	» 15
Austria	» 48	» 25	» 13

Un mese L. 2.

Non si dà corso a' richiami se non sono accompagnati dalla fascia sotto cui si spedisce il giornale.

Ciascun foglio cent. 5.

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO
In Torino, all'Ufficio del giornale, via della Rocca, 10; nelle provincie presso gli Uffici postali.
A Parigi, all'*Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3. — A Londra, da *Frederik May*, 9, King street-St-James; *Delisy, Davies et C.*, 1, Fink-Lane, Cornhill.
Le inserzioni costano L. 1 la linea. Le lettere ed i reclami devono essere inviati *franchi* alla Direzione del giornale.
Non si restituiscono i manoscritti.
Gli annunzi si ricevono all'Agenzia D. Mondo, via dell'Ospedale, n. 5, al prezzo di cent. 25 la linea.

Un foglio arretrato cent. 10.

Torino, 1 settembre

LA QUERELA DEL SIG. BERTANI

Pubblichiamo la sentenza della sezione d'accusa della Corte di appello di Torino, che conferma l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di circondario di Torino, che respinge la querela del sig. Bertani contro di noi. Facciamo precedere alla sentenza le conclusioni del pubblico ministero, che riportiamo dalla *Legge*, le quali espongono e svolgono gli argomenti che dimostrano insussistenti i motivi addotti dal sig. Bertani per sostener l'opposizione all'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di circondario, del 4 agosto scorso.

Noi inseriamo questi documenti senza aggiungere alcuna considerazione. Non solo crediamo conveniente di esser parchi di riflessioni; ma stimiamo di dover differire qualsiasi giudizio nostro personale intorno alla querela del sig. Bertani, finchè sia terminato il procedimento.

Il sig. Bertani, non pago delle sentenze dei due tribunali, si è provveduto in Cassazione. Sta bene. Percorra pure tutti gli stadi della procedura ed esaurisca tutti i mezzi giudiziari che la legge gli offre. Noi non possiamo che esserne lieti, e come abbiamo atteso tranquillamente le sentenze del Tribunale di circondario e della Corte di appello, così attendiamo quella della Corte di cassazione, fiduciosi nella testimonianza della nostra coscienza e nell'onestà de' nostri magistrati.

CORTE D'APPELLO IN TORINO

Sezione d'accusa

Udienza del 25 agosto 1863

Presidenza, NOVELLI, C. — Relatore, PERSSA C.
Pubblico Ministero,
ALBERTAZZI, Sostituito Procuratore generale

———

(*Conclusioni del Pubblico Ministero*)

Intorno alla opposizione fatta dal sig. Bertani, ecc.

Esaminati gli atti del processo;

Il procuratore del Re osserva e conchiude:

Ritenuto che il signor dottore Bertani nella sua querela affermò: « che la lettera pubblicata nei quattro giornali sunnominati è *falsa*, e la falsità è stata consumata nello scopo di nuocere alla riputazione del *finto* autore, e dei signori Bertani e Mario; che in essa diconsi di *accordo* per commettere atti colpevoli, pei quali ove mai sussistessero, od anche sussistesse la sola risoluzione di commetterli, si potrebbe dar luogo contro di essi ad un procedimento penale; »

Asserì « che la lettera conchiude annunziando il *concerto* dei signori Mazzini, Mario e Bertani nella consumazione dei reati provocati dalla lettera; »

Osservò che « l'*Opinione*, che fu la prima a stampare la falsa lettera, piglia argomento di tale *concerto*; finge di prestarvi fede, ed indicando il Bertani come il solo deputato che vi è nominato, dichiara che il Mazzini fa assegnamento su di lui per commettere, ecc., su di lui che avendo giurato fedeltà al Re ed allo Statuto non può cospirare nè concertarsi senza rendersi sleale e colpevole; »

Osservò che « a tutto ciò (vale a dire alla falsità ed alla diffamazione) dava importanza il tempo e il luogo della pubblicazione, perchè il Bertani, *cui principalmente s'intese diffamare*, aveva interpellato alla Camera il ministero, per violazione allo statuto; ed il 20 giugno, in cui la lettera era stampata, la rappresentanza nazionale veniva chiamata a dare in proposito il suo sovrano verdetto; »

Fece notare da ultimo « che lo stesso intendimento di diffamazione e d'ingiuria contro Mazzini, Mario e Bertani, risulta dall' articolo in cui con manifesta ironia la *Gazzetta del Popolo* commentà la falsa lettera; »

Ritenuto che il direttore dell'*Opinione*, nel foglio 24 giugno n° 172 per ordinare e per chiarire la precedente pubblicazione, manifestò di guisa i proprii intendimenti di non lasciare dubbio (come esso si esprime) intorno alla lealtà ed alla assennatezza del suo procedere, ed alla fede cui esso aveva ed ha nella autenticità della lettera pubblicata, ed escluso assolutamente l'animo di nuocere alla riputazione dei signori Bertani e Mario, si profferse disposto ad accettare una smentita dal signor Mazzini e dai rappresentanti del signor Bertani, e pronto alla comunicazione dell'autografo ad un *giurì* d'onore;

Ritenuto che lo stesso signor Dina, professandosi animato dagli stessi sentimenti espressi nel ridetto foglio n° 172, comparve spontaneo al signor giudice ispettore, e gli presentò e depositò a' suoi atti l'originale della lettera, cui aveva edita e pubblicata, e che a lui era pervenuta da Genova, e dichiarò che di tal guisa operava, *acciò che la luce sia fatta sulla stessa lettera, e venga a riconoscersi se sia o non veramente di Giuseppe Mazzini*;

Che contestualmente fece il Dina altra dichiarazione in questi termini: « Intanto, onde meglio apparisca ch'io faccio la presentazione di detta lettera per puro sentimento della maggiore onestà e delicatezza, io credo dovere qui aggiungere non potermi rendere ragione perchè, quando anche la lettera non fosse di Mazzini (ciò che però sono ben lontano dal credere), possa trovare il Bertani mezzo di muovere a me una querela per la pubblicazione che ne è stata fatta; »

Ritenuto che il giudice istruttore, chiamato a sè il signor dottor Bertani, gli presentò, per l'opportuno riconoscimento, l'originale lettera che era stata dal Dina depositata, e lo eccitò ad indicare dove e come fossero reperibili carte ed autografi del Mazzini, all'oggetto di procedere ad una esatta e sicura comparazione di caratteri;

Che il signor Bertani dichiarò che la *lettera statagli rammostrata non è certo stata scritta da Giuseppe Mazzini*, ed aggiunse che per poter procedere ad una comparazione di caratteri, e così venire a *porre in evidenza la falsificazione della lettera statagli rammostrata*, indicare non sapeva altre scritture, ma ben poteva dire che moltissime carte e scritti dello stesso Mazzini trovansi sequestrati in Genova dietro procedimento contro di esso Giuseppe Mazzini compilato;

Ritenuto che, dopo una così recisa e positiva asserzione del sig. Bertani, intorno alla *falsità per lui evidente e certa* della lettera attribuita ad opera del sig. Mazzini; e dopo le indicazioni da lui fornite intorno all'esistenza e reperibilità di autografi opportuni alla comparazione, saviamente il signor istruttore li fece a' suoi atti depositare; ed istituì su di essi quel giudiziale confronto che, per mezzo del giudizio di giurati calligrafi, od escludesse od affermasse quella falsificazione di scrittura cui il Bertani affermato aveva così *evidente e certa*;

Ritenuto che *tutti gli autografi* richiamati dal procedimento già esaurito contro Giuseppe Mazzini (sottoposti a nuova disamina in questo, di che ora si tratta), oltre che erano stati indicati, qual si disse, opportunamente dal sig. Bertani come titoli di efficace comparazione (e che pertanto venivano essenzialmente, nel concetto dello stesso Bertani, considerati autografi del sig. Mazzini), avevano poi anche già ottenuta una prova legale di cosiffatte loro autenticità pella ricognizione che del carattere onde sono vergati era stata fatta anche col mezzo di giurate testimonianze in quel procedimento contro Mazzini definito;

Ritenuto che i calligrafi operarono *attenta* e *minuta* la comparazione, e notarono che fecero prevalere in questa l'analisi sulle *missive*; e ciò molto ragionevolmente; essendo appunto di lettera missiva il carattere che si volle analizzare, scrutare e far certo in questo presente procedimento;

Ritenuto che il giudizio concorde dei calligrafi si esprime e conclude in questi termini: « Abbiamo riconosciuto che se avvi leggiera differenza nella formazione di alcune lettere, occorsa nella redazione delle varie missive, non puossi però dubitare menomamente che tutte dette missive furono vergate dalla stessa mano. »

« Coi caratteri per fine di tutte queste varie missive noi comparammo altresì quelli dell' altra (la denunziata come falsa, e pubblicata), e fra i caratteri di questa e quelli dell' altra ravvisammo una tale somiglianza, tanto nell' andamento come nella formazione delle lettere, che noi senza veruna esitanza, dichiariamo pure che la mano quale ha scritto questa missiva, si è quella medesima quale vergò le altre da noi dapprima comparate fra di esse e che esistevano nei tre volumi statici anteposti. »

Ritenuto che nelle conformi requisitorie del procuratore del Re, il giudice istruttore, colla ordinanza cui si è impugnata dal Bertani, facendo apprezzamento delle risultanze della relazione e del giudizio dei periti, e non trovando per parte dei querelanti indicati fatti od elementi di prova per indiziare almeno quella falsità, cui la perizia escludeva, ed in tutte le emergenze del processo non iscorgendo niuna razionale traccia da seguire, acciocchè il desiderato indizio almeno apparisca, pronunziò mancare alla imputazione di falso la realtà perfino del *corpo del reato*, nessuna verità essendo nella specie del caso stata nè alterata nè soppressa;

Ritenuto che il dottore Bertani nei motivi addotti nello stesso atto della sua opposizione ha in sostanza dedotto:

1° Che la perizia fu incompleta massimamente perchè i periti notarono differenza tra le lettere della scrittura incriminata e quelle di comparazione;

2° Che non fu nel suo valore estimato ogni elemento costituente il reato imputato, a cui si doveva riferire, e per averne condegno riguardo i commenti pubblicati e prima e dopo la edizione della falsa lettera;

3° Che fosse debito dell'istruttore procacciarsi gli elementi (*sic*) dai quali scaturir potesse *la colpabilità (sic) dell'atto impugnato di falso*;

4° Che trattandosi di un documento il quale, oltre la materiale falsificazione di carattere, presenta la *morale falsificazione delle idee* che vi sono sostenute, era necessario per mezzo di testimonii ed altre prove accertarsi codesta falsificazione;

Ritenuto che in una *memoria* presentata dal procuratore del Bertani alla segreteria della Corte il 18 volgente, furono nello interesse di lui fatte altre deduzioni di fatto e di diritto, e domandata la ordinazione di nuove e più ampie ricerche allo scopo di accertare:

1° La falsità della lettera; 2° l'animo intento a nuocere e diffamare negli imputati; 3° altri caratteri di novello e speciale reato; delle quali deduzioni sarà avuta singolare considerazione nei motivi di queste requisitorie a luogo conveniente.

Ciò tutto premesso, e ritenuto:

Attesochè, quanto alla ricevibilità dell' opposizione del sig. Bertani, avendo esso osservato i riti e le forme ordinate dalla legge entro i termini prescritti all'esercizio di tale facoltà, nulla osta alla medesima; ma nel merito vuol essere considerato principalmente che in questo caso, non si tratta (e sarebbe ingiusto il farlo) di formare il *corpo di un reato* a carico del sig. Mazzini; ma le indagini processuali necessariamente sono dirette a verificare se ve ne sia uno a carico del Dina.

Laonde, dicendosi dall'istruttore che la lettera non è falsa, ed a vece è del carattere e mano del sig. Mazzini, questo si vuol intendere nel senso che i risultamenti materiali e gli argomenti dialettici che li rassodano, hanno costituito il Dina in buona fede quando si convinse della realtà e verità di quella lettera.

Epperò tutte le circostanze di fatto, le argomentazioni tutte, che si leggeranno qui appresso, vogliono aversi per appuntate e rette sempre all' obbiettivo unico e vero qui innanzi determinato e chiarito.

Il che ben inteso e premesso:

Considerando che le querele portate contro il Dina o coimputati dai signori Bertani e Mario furono dominate da un concetto indetico, unico, e che (secondo essi) *doveva riflettere una indubitabile solidarietà* fra essi due querelanti ed il sig. Mazzini,

Questo concetto non è indotto, ma fu segnalato ed espresso dal signor Bertani nella sua querela (come si vede nei brani di essa, cui si ebbe cura di sottosegnare esponendoli).

Esso emanò dall'idea surta o provocata nei querelanti, che un concerto fosse stato formato fra i quattro giornalisti, allo scopo di diffamar il signor Mazzini ed essi due querelanti, avendo i giornalisti messo artificiosamente per fondamento della calunniosa diffamazione una scrittura apocrifa e falsamente attribuita da essi al Mazzini.

Laonde il reato di falso avrebbe (nel senso dei querelanti) dovuto procedere, ingenerare e dar forma alla calunnia, e poscia sulle ali del giornalismo spandersi e diffamare. Se così fosse provato il fatto *concerto*, essenzialmente quella falsa scrittura avrebbe incarnato un turpissimo delitto, e la prova della sussistenza di tale concerto avrebbe potuto insieme costituire la prova del falso e della diffamazione; imperocchè sarebbe stata irrecusabilmente tanta e così intima la correlazione tra la concordata fabbricazione della falsa lettera e la sua pubblicazione per mezzo della stampa, da non permettere il minimo dubbio intorno alla inscita e concomitante intenzione di diffamare e nuocere.

Ma questo razionale argomento non può reggersi ora essendo *mancata affatto* la prova del preteso concerto, ed essendo dimostrato che la lettera non è falsa.

La *verità del suo essere* esclude necessariamente e per virtù propria il concerto di diffamare, respinge lo intendimento di oltraggiare ed il proposito di nuocere; ed anzi lascia alle espressioni ed alle proposizioni della lettera quel valore e quelle tendenze che si attagliano, e sono conformi alla fede, ai principii, allo scopo (pubblicamente e giudizialmente noti) dell'autore suo; e non permette quindi alla prevenzione, alla ignoranza od alla perfidia di offendere le riputazioni e le delicate suscettibilità di quelle oneste e intemerate persone, le quali, anche osservando il silenzio, circondate da un passato onorevole, fortificate da cospicui uffizi presenti, non possono temere che nessuna stravaganza di idee giunga ad inombrare lo splendido loro avvenire.

Impertanto, se non si dovrebbe disconoscere che in *massima* ella fosse soltanto l'*accordata fabbricazione* della lettera, di che qui è discorso; che avrebbe per se stessa potuto manifestrre, in coloro che l'avessero d'accordo formata, l'intendimento di nuocere e diffamare, in quanto *che essi, se avessero significato una solidarietà di azione fra l'autore mentito ed i supposti suoi corrispondenti*, già avrebbero così perfidiato intorno ai comuni propositi a quelli attribuiti; istessamente non si può non considerare che dovrebbe sempre, anche in tale caso, essere riserbato l'esame per conoscere e determinare poi se al perfido intendimento si contemperasse, efficace e proprio, il valore della espressa parola; senza di che lo stesso reato di diffamazione scomparirebbe. Il quale esame non sarà intralasciato a luogo opportuno.

Considerando che per nessun altro indizio si sarebbe potuto sospettare falsa la lettera attribuita al Mazzini, pubblicata dai quattro giornali succitati, senonchè sulle già sopra riferite allegazioni del signor dottor Bertani;

Che, per quanto si possa mantenere onoranda la sua condizione sociale, e rispettabile la persona di lui, pure nel conflitto che vedesi fra gli altri risultamenti del processo e colle sue stesse asserzioni, la giustizia imparzialmente procedendo non poteva disconoscere la realtà e la prevalenza di essi risultamenti sopra le prefate sue allegazioni; e tanto più, in quanto che la stessa franchezza e sicurezza onde furono da lui espresse, parrebbe contrastare al complesso di alcune tranquille e dialettiche osservazioni fatte intorno ad altre concomitanti dichiarazioni dello stesso signor Bertani (a parte anche per un momento il riguardo che vuole essere ben grande verso il giudizio coscienzioso e meditato dei periti calligrafi, già esposto).

E di vero; come potrà pacificamente conciliarsi la pronta e recisa negativa data dal signor Bertani intorno alla realtà e verità della lettera presentatagli dall'istruttore, dicendola essa *falsa per evidente falsità*, colla circostanza emergente dalla contestuale sua risposta al detto giudice: *di non sapere egli indicare altre scritture del Mazzini per farne la comparazione*?

Ma per aver potuto affermare in giustizia, così positivamente, che *non è certo stata scritta da Giuseppe Mazzini questa lettera*, bisognava che lo affermante avesse bene presenti, e, per lunga e recente abitudine, noti, i caratteri del Mazzini. Ora quest'abitudine, *tanto più se recente*, viene esclusa dalla seguita risposta; per la quale egli dichiara *di fatto ignorare* dove siano reperibili altre scritture di Mazzini per compararle.

Dunque, non essendo supponibile che l'on. sig. Bertani facesse una *dichiarazione di fatto* meno vera, non si può supporre nemmeno *recente* in lui nè *abituale* la pratica visione delle scritture del Mazzini; e, così essendo, può la sua reminiscenza essere stata meno pronta e fedele, sì da cagionargli un errore di apparenza; e questa ipotesi si rassoda perciò che riferivasi egli stesso alle scritture del Mazzini staggite nel 1857, ed a quel tempo (già lontano) retrospingeva la sua memoria, per fare un giudizio *di senso* troppo delicato e fuggevole.

Ma il signor Bertani, indicando all'istruttore il ricco deposito delle scritture (massimamente di lettere) del Mazzini, faceva opera egregia ed allo scoprimento della verità molto proficua; imperocchè la sua stessa indicazione cominciava ad accertare che quelle, non solo *sarebbero le vere e reali scritture* del signor Mazzini, ma sarebbero altresì un sicuro mezzo di accertamento del carattere di questo.

Alla quale speranza corrispose l'effetto; sì pella giudiziale ricognizione che già erasene fatta, e sì per l'analisi ed il giudizio che, come si è esposto, ne profferirono i calligrafi periti.

In proposito al quale giudizio *non è esatto* l'appunto fatto dal signor Bertani nel primo motivo della sua opposizione e ripetuto nella presentata *memoria*; stantechè la *qualche differenza leggiera* fu da essi periti riscontrata in *alcune date lettere di quelle missive, recate per farne la comparazione*, e non fra queste e la incriminata lettera del Mazzini, intorno alla quale il loro giudizio non potrebbe essere stato pronunziato più chiaramente positivo e saldo;

Che non giustamente ora il sig. Bertani critica come inefficace la comparazione fatta colle lettere sequestrate nel 1857, allegando la diversità dei caratteri del Mazzini, indotta per *tremolio* della mano; imperocchè niun indizio emerse che questo *tremolio* sopravvenisse nella mano del signor Mazzini; ed anzi sta implicitamente esclusa tale circostanza dal giudizio dei periti, che ravvisarono uguali nelle dette scritture tutte l'andamento e la formazione delle lettere; qualità queste e condizioni, che manifestano ed accertano uguale e costante la potenza e l'uso della mano che vergò le prime e l'ultima lettera;

Che poi il giudice istruttore non tralasciò di toccare (e nemmeno il procedimento nel suo complesso mancò di seguire) altri indizii ed argomenti, per appoggiare il giudizio del calligrafo e mettere in evidenza la verità e la certezza reale e morale della lettera del Mazzini.

In effetto; sia che si consideri il signor Mazzini come suddito italiano (qualunque sia la modificazione in cui possa essere costituita la sua personalità giuridica), sia che si consideri come filosofo ed autore famoso, nella grande pubblicità, che è fatta dallo spargersi dei giornali, avrebbe potuto attingere la notizia della lettera edita a suo nome; e, dove apocrifa, l'avrebbe potuta *in modo autentico e formale* respingere e sconfessarsene autore. Il che non avendo operato, può essere indizio della vera origine di quella scrittura; indizio lontano e debole se fosse solo, ma urgente abbastanza dopo il giudizio di calligrafi.

Che è ben vero, vedersi allegato nella memoria del signor Bertani, che il giudice istruttore non tenne conto della pubblica disdetta, che ne avrebbe fatta (a suo dire) il Mazzini; ma non indicando esso signor Bertani il luogo, il tempo e i mezzi onde la disdetta sia avvenuta, e se avvenuta fosse per *fatto giuridico*, proprio ed autentico del Mazzini, anzichè di taluni che (ben si vede) avrebbero potuto avere interesse singolare o di parte a supporre quella sconfessione, ben a ragione non soltanto non ne tenne conto, ma dal silenzio del Mazzini ricavò l'indizio di sopra notato.

Ed in effetto: quello industre espediente che il signor Bertani insinua nella sua *memoria* (che abbiasi a provocare il signor Mazzini di presentarsi dinanzi al console del regno d'Italia in Londra, ed ivi sia invitato a scrivere i suoi caratteri, acciocchè siano poi spediti qui per istituire su questi una nuova comparazione), sarebbe stato spediente opportunissimo quando così, *sino da principio e spontaneo*, il signor Mazzini con forme solenni e giudiziali avesse voluto impugnare quella lettera e manifestare che le idee, i principii e la espressione non erano sue, e come supposte, bugiarde e false le avesse riprovate e smentite;

Considerando che in ordine a siffatto modo di ottenere i caratteri del signor Mazzini per farne soggetto di comparazione (a parte le esigenze di rito o di procedimento) una considerazione di interesse della giustizia vi si opporrebbe; perchè un tale mezzo, già di per sè incerto, potrebbe poi anche nel caso riuscire ad una singolare *mistificazione*.

E di vero: la lettera nel suo contesto contiene la espressione di tutti gli estremi che costituiscono il reato di propria cospirazione, punito dall'articolo 161 del codice penale.

Ora il Mazzini, se autore di detta lettera, verrebbe egli, libero e franco com'è in terra ospitale, a segnare col suo carattere la conferma del giudizio dei periti, ed a munire così il pubblico ministero del titolo confessato della sua colpevolezza? Imperocchè qui non si vuole neppure supporre (cosa che per sè è possibile) una presentazione reale e vera, ma susseguita da una scritturazione artificiosamente alterata o cambiata, nell'atto di produrla dinanzi la richiedente autorità, massimamente a fronte della *non fatta autentica disdetta* di quella lettera.

Al postutto: la legge (art. 687 codice di procedura penale) non pone *obbligazione*, ma soltanto lascia nella *facoltà* del giudice di ordinare questa rischiosa e spesso non fida indagine; e se l'istruttore non ne fece caso in questo processo, noi reputiamo siasi attenuto ad un savio consiglio della sua prudenza.

Considerando però che l'opponente ha provocato il cimento di altri giudizii e l'esaurimento di altre indagini concorrenti (in un senso) a determinare la falsità della lettera e la intenzione alla diffamazione, accomunando sempre il proprio all'interesse del signor Mazzini e del sig. Mario, e desumendo anche gli elementi di questi due reati dai *commenti fatti* dai giornali l'*Opinione* e *Popolo* prima e dopo l'edizione della lettera redarguita di falso,

Intorno a che vuol essere sulle prime considerato che questa *cumulazione* d'interesse giuridico, questa *solidarietà*, a cui già più sopra si ebbe da noi riguardo, consiste soltanto nella interpretazione cui il signor Bertani vuole dare ai commenti; ma ella è respinta dal testo della lettera del Mazzini, dallo spirito, dalla parola e da tutto il complesso appunto di quelle pubblicazioni commentarie, le quali non si appuntano veramente ai signori Bertani e Mario.

Acerbe e fiere sono, per verità, molte delle espressioni che i commentatori volgono avverso il Mazzini; e l'acerbezza è più acuta per l'ironia onde l'orazione scorre e sviluppasi. Ma che hanno eglino di comune i signori Mario e Bertani col Mazzini? se essi medesimi, querelandosi, abbominarono ogni intelligenza ed approvazione di quella scrittura incendiaria, rea! Niuna relazione colpevole, anche nell'intendimento dei giornalisti, fu asserita esistere fra il sig. Mazzini ed i signori Mario e Bertani; egli è contro il Mazzini soltanto che le punte dei giornalisti si avventarono, o sia poi per avversione di principii, o sia per carità di patria, le cui leggi fondamentali, la sicurezza e l'avvenire reputarono offese e messe in pericolo da quella lettera, che manifestava un'anima bollente d'ira, impaziente d'indugi, e pronta a rovesciare la monarchia costituzionale colla violenza e la guerra civile.

Questo è certo: che le *idee* ancorchè così fossero nell'ardente anima del signor Mazzini, non potevano incarnare una colpa nei signori Mario e Bertani, solo perchè i loro nomi balenarono in quelle. Il signor Mazzini *ideò* che cotesti due onorevoli cittadini intenderebbero il suo pensiero, entrerebbero nel suo proposito, e ne attuerebbero l'esecuzione: ebbene? poniamo che questa *idea* così da lui esplicata, costituisca una proposta di cospirazione contro la sicurezza interna dello stato, o quanto meno riguardiamola quale una provocazione a commettere reati contro la stessa; forse che l'art. 161, e la ragione intima delle cose non avvisano già che la provocazione e la proposizione costituiscono reato a carico del solo provocatore o proponente, quando la proposizione sua non fu dalle persone cui è diretta accettata?

Ora, sì nella lettera e sì nei commenti non si può scorgere, e neppure presumere, che sia stato nè detto, nè *supposto* che i signori Bertani e Mario accettassero, o pur soltanto inclinassero l'animo ad accettare od approvare quella immane proposta.

In verità che la fama e la incolumità dei cittadini non dipendono dalle idee che spaziano pel capo altrui, e molto meno quando (come nel caso) la manifestazione di esse non importa una corrispondenza di adesione, vuoi precedente, vuoi *postuma*, ma soltanto una speranza.

Una diversa sentenza lascierebbe esposti i cittadini alle arrischiate utopie od alle colpevoli macchinazioni altrui.

Insomma, la lettera dice soltanto — *scrivo a Mario ed a Bertani coi quali vi metterete d'accordo* —; ebbene! queste, queste sole parole manifestano la idea ed il proposito formato nella volontà del Mazzini e nulla più. L'idea sta significata dal *proposito*, ed è l'idea che Mario e Bertani potranno accogliere il pensiero ed i futuri conati di lui e dell'*amico innominato a cui indirige la lettera*. Il proposito formato nella sua volontà, consiste nel fatto attuato dello scrivere ad essi (*scrivo*) — Ma qual distanza non separa ancora l'idea ed il proposito dalla proposizione a commettere reati! Nè la lettera, nè molto meno i commenti dei giornalisti asseriscono che Mazzini abbia *mandato* alli signori Mario e Bertani quel che scriveva; non sospettarono neppure i commentatori che quell'innominato amico si recasse presso i signori Bertani e Mario per tentarli ad una intelligenza; di guisa che, nella lettera del Mazzini, mancano persino i primissimi elementi che avrebbero dovuto costituire non già la cospirazione, ma pur soltanto *la proposizione della cospirazione*.

I signori Bertani e Mario avrebbero potuto forse lamentare che Mazzini li avesse accolti nella cerchia delle indicate sue idee; ma la pubblicazione ed i *termini del commentario*, cui i giornalisti fecero coteste idee, non vale, nè varrà, ad alterare le origini e la tendenza di esse, nè a tramutarle in vilipendio o colpa altrui.

Che se la pubblicazione ed i commenti (come osservò il Bertani) accaddero quando il nazionale Parlamento doveva pronunziare il suo *sovrano verdetto* intorno alla violazione dello statuto, imputata al ministero dell'interno, una tale contingenza, a vece di provocare maligne e perfide interpretazioni di quel brano di lettera del Mazzini, dove era il nome del signor Bertani, una tale contingenza, si disse giovar doveva piuttosto ad allontanare ogni ed improntо sospetto; imperocchè, se l'onorevole Bertani con calde parole era intento allora a vendicare dallo stesso governo del Re l'osservanza reverente dello statuto (a suo vedere manomesso e violato), questo nobile e savio proposito già di per sè informava una potente ed altissima protesta contro ogni avversaria supposizione, costituiva una novella solenne professione di fede e di amore dell'onorando deputato verso le leggi fondamentali e gli ordini del politico reggimento dello stato, e condannava le contumeliose dichiarazioni, i propositi ed i conati onde riboccava la lettera attribuita al Mazzini: imperocchè la riverenza e lo affetto espressi dal signor Bertani allo statuto, manifestavano essere pur vero e reale il connubio degli interessi, delle speranze e delle glorie tra la monarchia e il popolo italiano; e però la sua calda parola, pronta a propugnare la inviolabilità dello statuto, era suggello ai vincoli di fede e di amore che insieme stringono, dinanzi a quel nazionale monumento, sacre ed imperiture la lealtà del Principe e la costanza del popolo.

Considerando che a fronte di cotesti giuridici risultamenti nessuna altra indagine era nè opportuna nè dicevole. Il magistrato poteva sino a questi limiti esaminare le vicende e le circostanze sì nell'ordine del fatto e sì (prudentemente) in quello delle manifestate *intenzioni*, acciocchè l'animo di ingiuriare fosse o non fosse determinato. Ma non poteva e non può, siccome con elastica e troppo vaga formula pretenderebbe l'opponente, entrare in polemiche, scrutare pensieri asseriti reconditi, e perseguitare in regioni ipotetiche ed oscure le idee cui dice essersi *esagerate* e *falsificate*.

Questa maniera di falsificamento, quando non è appoggiata (come nel caso) da reale e materiale alterazione della verità, ed è esclusa da un complesso di argomenti attinti nelle ragioni giuridiche, sfugge alle ricerche del magistrato, che mai non giudica sulle ipotesi e sulle supposizioni, e rientra nel dominio troppo facilmente irritabile della polemica.

Ma scendasi particolarmente al concreto, per apprezzare pur tutte le deduzioni che sono nella *memoria*.

Considerando che non è necessario l'esame in stato dei testimonii signori Corte e Nicotera, per accertare il fatto posto innanzi dal dottor Bertani, che cioè il Dina ricusò ad essi la esibizione e consegna della lettera impugnata come falsa, dappoichè un tale fatto è stato appunto accertato, prima dell'attuale processo, colla pubblicazione dell'articolo inserito nel foglio 2 giugno 1863 dell'*Opinione*;

Ed il signor Dina dinanzi il giudice istruttore lo mantenne vero e reale, qualunque fosse poi l'importanza che al fatto medesimo potesse essere attribuita;

Considerando che il giudice istruttore non aveva alcun mezzo legittimo per costringere il Dina a manifestare la persona da cui ebbe ricevuta la lettera pubblicata, e cui egli per sentimento di onore e delicatezza volle tener celata, assumendone francamente tutta la responsabilità;

Che il processo non lasciava alcuna traccia da seguire per poter accertare le origini di tale provenienza, nè il signor Bertani seppe adombrarle nella sua *memoria* e mai;

Che questa mancanza di traccie è così vera ed apparente, che lo stesso signor Bertani, per pure vedere colpito da una pena il sig. Dina, presume che la lettera del Mazzini già diretta a taluno sia provenuta alle mani del Dina per violazione di segreto, per clandestino abuso di confidenza o per rapimento rapace, insomma per mezzo d'un reato cui egli presume possibile;

Che questa esagerazione di presunzione non trova verun appoggio nel processo, ed è respinta dalla massima di eterna ragione, a cui si informarono le nostre leggi ed i provvedimenti della giustizia, perchè il delitto non si presume, ma si prova per vie chiare, legali ed oneste, e si perseguita quando razionali indizii ne additano o fanno sospettare la realtà;

Che molto meno doveva il giudice istruttore divinare le origini della falsità e della diffamazione in quella (cui il Bertani rischiò appellare) *deplorabile discordia della maggioranza parlamentare*, e nello spirito di parte, a cui per inqualificabile dimenticanza di rispetto egli osò asserire ligio e prono l'Istruttore.

Già nelle premesse considerazioni si è chiarito dove la giustizia attinga le sue notizie, come segua gl'indizii, e già è ben noto che giustizia servigio non vende, libera, indipendente e sicura.

Considerando che non può essere accolta l'istanza del signor Bertani diretta a provocare l'opinione di alcuni letterati insigni da lui prescielti fra gli onorevoli membri del Parlamento, intorno a quella cui esso qualifica falsificazione letteraria della lettera del Mazzini.

Una cosiffatta opinione allora potrebbe essere opportuna quando non si avessero avuti altri mezzi dove il magistrato potesse attingere un sussidio di indizii, se di sussidio era d'uopo. Ma gli esposti risultamenti accertano la realtà della lettera e la verità della scrittura; ed un sussidio di urgentissimi indizii sarebbe in questo proposito offerto dalla storia, dal giudizio che ebbe luogo contro il Mazzini, da molti atti del governo, dai verbali delle discussioni in Parlamento e dalle solenni dichiarazioni di un onorevole senatore intorno alla differenza delle aspirazioni e del partito politico del Mazzini e del valoroso G. Garibaldi: documenti tutti che, insieme alle opere edite dal fervidissimo autore, offeriscono alla intelligenza ed al criterio dei giudici quelle nozioni che, se non superano, uguagliano almeno le notizie che loro procurare dovrebbero le filologiche ed ontologiche degli uomini illustri del signor Bertani.

Che poi, intorno anche alla falsificazione letteraria che appare così evidente al signor Bertani, gioverebbe osservare che dallo stato d'irritazione dell'animo, in cui doveva essere costituito chi vergò quella lettera, potesse cagionarsi qualche varietà di stile: perchè un uomo, per quanto letterato e filosofo, può troppo facimente scostarsi dalle originali caratteristiche norme filologiche onde vuole comunicare le vaste sue idee quanto il fremito della indignazione, quando l'ira che trabocca dal cuore lo spingono ad ordinare il rovesciamento di un governo abborrito colla aperta violenza e le ribellioni;

Considerando infine che fu possibile questa osservazione: se tali non fossero stati i voti ed i propositi del Mazzini, quale più propizia opportunità poteva a lui offerirsi quanto quella occasionata dalla pubblicazione di questa lettera? Allora chiarire e manifestare poteva dinnanzi alla nazione ed al re voti e propositi di unione, di reverenza e di affetto, e porre così a servigio della nostra patria, per affrettarne i prossimi gloriosi destini, la sua forte intelligenza e il prestigio della sua penna;

Che dunque nella soggetta imputazione mancano assolutamente la falsità materiale della scrittura e la espressione congrua e l'intendimento dell'animo a diffamare;

Risultano invece bastevolmente accertati gli indizii razionali ed urgenti intorno alla realtà e verità della scrittura, ed alle *cause* che ne determinarono la credibilità; risulta infine negli imputati lo intendimento diretto a porre in avvertenza il governo e la società contro le idee ed i conati creduti del sig. Mazzini.

Per questi motivi,

Richiede la sezione delle accuse, acciocchè, ammessa quanto alla forma l'opposizione del sig. Bertani, le piaccia dichiarare non essere luogo ad ordinare le nuove e più ampie istruzioni; e reietta nel merito la opposizione medesima, condannare l'opponente nelle spese, mandando eseguirsi la impugnata ordinanza.

GIULIO ALBERTAZZI, *S. P. G.*

SENTENZA.

Nella causa contro Dina Giacomo, direttore del giornale l'*Opinione*; Rombaldo Giovanni, gerente di detto giornale; Macchiolo Giovanni, gerente della *Gazzetta del popolo*; Bossu Giovanni, gerente del giornale l'*Italie*, residenti tutti a Torino, imputati dei reati previsti dagli articoli 350 e 351 del codice penale, e degli articoli 28 della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, e 570 del codice penale insieme combinati;

Opponente l'Agostino Bertani, deputato al Parlamento, nella sua qualità di parte civile, dall'ordinanza del giudice istruttore di Torino del 4 agosto 1863, colla quale si dichiarò non farsi luogo a procedimento contro i detti imputati pei reati loro ascritti;

La Corte,

Udita, ecc.,

Sentite le conclusioni del pubblico ministero, ecc.,

Dopo aver deliberato,

Adottando le considerazioni svolte nell'ordinanza del giudice istruttore di Torino, di cui si tratta, le quali, siccome pienamente fondate sulle risultanze del procedimento istruttosi, dimostrano nel modo il più chiaro non sussistere assolutamente il reato di falso, che si denunziò contro gli imputati, perchè non solo manca la prova della pretesa falsità, ma apparirebbe anzi l'esistenza materiale della medesima del tutto esclusa dalla seguita perizia, la quale nei termini in cui è concepita, e pei motivi sopra cui è fondata, non può a meno di persuadere, che la lettera incriminata fu realmente scritta dal Giuseppe Mazzini, e dimostrano parimenti le stesse considerazioni non sussistere il reato di diffamazione, il quale sarebbe assurdo il trovare, per quanto riguarda il Mazzini, nella pubblicazione di una lettera contenente la enunciazione di principii che egli non dubitò mai di professare pubblicamente, e che d'altronde mancherebbe la sua querela, estremo essenziale acciò si possa procedere per tal genere di reati; e che per quanto riflette il deputato Bertani e Mario non si può scorgere nelle espressioni della lettera stessa, nè nei commenti, che in alcuno dei denunziati giornali si leggono alcun concetto, il quale valga ad intaccare il loro onore e riputazione, o sia tale che possa renderli passibili di un procedimento, come da essi si pretenderebbe nella loro querela, e si sosterrebbe tuttora dal Bertani nelle memorie presentate a sostegno dell'opposizione da lui formata contro l'ordinanza in quistione;

Ritenuto, relativamente ai nuovi incumbenti cui si vorrebbe dal dottore Bertani si procedesse, che si fa palese l'inconchiudenza dei medesimi, quando si consideri essere evidente la nessuna influenza per stabilire la falsità dell'incriminata lettera, della circostanza che il Dina abbia rifiutato di presentare l'originale alle persone incaricate da essi Bertani e Mario di farne la domanda, poichè oltre all'essere un tal fatto già pienamente stabilito, ed ammesso dal Dina, ove potesse avere qualche importanza, sarebbe questa distrutta dalla spontanea presentazione di quell'originale fatta dal Dina ai giudice procedente;

Che affatto inutile si presenterebbe l'esame dei testimonii indicati dal Bertani per giustificare la *falsificazione letteraria della lettera* poichè, dato anche che potesse stabilirsi esistervi in questa lettera alcuna diversità di stile con altri scritti del Mazzini, ciò non basterebbe per debilitare la prova emergente dal ragionato giudizio dei periti, che non dubitarono di asserire positivamente essere la medesima di carattere del Mazzini;

Che non potrebbe parimenti estendersi l'istruzione a ricercare da chi e come sia la lettera pervenuta al Dina, perchè stabilita la realtà di essa, non costituisce la pubblicazione sua alcun reato, non è il caso di ricercare da chi l'abbia il Dina ricevuta, non potendo, siccome a questo, essere ad altri la pubblicazione stessa attribuita a colpa, e mancherebbe poi qualunque argomento, nè plausibile se ne indicherebbe dal Bertani, il quale possa autorizzare un'indagine per riconoscere se per avventura abbia mediante un reato avuto a sue mani la lettera stessa;

Che infine è talmente evidente non essere nè eseguibile nè conveniente il mezzo dal Bertani proposto per avere uno scritto autografo del Mazzini, che potesse servire di pezza di paragone per una nuova perizia, che non è duopo di ragionamento per dimostrarlo e d'altronde la seguita perizia sarebbe fondata sopra il confronto operatosi della lettera incriminata con alcuni scritti indicati dagli stessi querelanti, e che non si può dubitare fossero stati vergati dal Mazzini, e si manifesterebbe pertanto superflua ogni altra indagine al riguardo;

Per questi motivi,

Veduto il disposto degli articoli 251 e 253 del codice di procedura penale, conferma l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di circondario di Torino del 4 volgente mese, colla condanna dell'opponente dottore Agostino Bertani, parte civile, nelle spese;

E dichiara essersi osservate le formalità dalla legge prescritte.

NOTIZIE DEL BRIGANTAGGIO

Ci scrivono da Salerno:

Il 20 agosto mentre alcuni soldati del 28 fant. stanziato a Pietragalla (Basilicata), praticavano una perlustrazione assieme a 40 guardie nazionali mobilizzate e 20 uomini di cavalleria del capitano Mennoni, comandante il maggior della guardia nazionale di Potenza sig. Zaverio De Bonis, giunti presso il bosco di Casalaspro scorsero una persona uscire da una caverna; presala per un brigante, fu fatto fuoco, ma ella scoprendosi il seno si diede a conoscere per una donna onde non essere uccisa. Assicuratasi della sua persona la portarono presso la caverna entro la quale stava appiattato Teodiaso Debonis, di lei marito. Praticate delle indagini ivi trovarono pure dei viveri, delle munizioni e un fucile per cui fu passato per le armi. La di lui moglie Antonia Pafundi fu consegnata al potere giudiziario, che s'impossessò anche di Teodosio Pafundi proprietario di Pietragalla, siccome indiziato per manutengolo dai coniugi Debonis stessi.

Le misure di rigore adottate dal sottoprefetto di Vallo contro i manutengoli dei briganti, hanno prodotto e producono i loro benefici effetti, in quanto che non passa giorno che non si presentino dei briganti spontaneamente, come hanno fatto Nigra Angelo d'anni 23 e Petraglia Nicola d'anni 22, ambidue contadini, che si sono presentati al comandante la stazione dei R. carabinieri in Laurino, il quale li pose a disposizione dell'egregio signor sottoprefetto suddetto.

Si presentava pure al comandante la stazione dei R. carabinieri di Cannalunga (principato Citra) e al luogotenente sig. Oricchio, comandante la guardia mobile, il brigante Laurito Antonio d'anni 23 del paese suddetto, che fu posto a disposizione dello stesso sottoprefetto.

Si presentava pure il brigante Pietro De-Cuzzo contadino di Tricarico (Basilicata) ponendosi nelle mani del delegato di P. S. di quel mandamento, che lo consegnava al potere giudiziario.

Ci scrivono da Melfi, 20 agosto:

Da parecchi mesi una banda armata scorazzando sulla montagna di Vultore, rubava, sequestrava, feriva, malmenava i contadini di Melfi e Rapalla senza che mai la giustizia avesse potuto porre un argine a tante scelleratezze.

Finalmente il generale Fontana e il sotto-prefetto di Melfi giunsero a scoprire che parecchi individui di Rionero, riuniti in banda armata, commettevano ogni sorta di furti, imponendo tasse che riscosse tornavano a goderle nel paese stesso. Certi di ciò, si spiccò il mandato d'arresto per diversi; e nel mentre che questi arresti operavansi dai reali carabinieri, il delegato di pubblica sicurezza di Rionero riusciva ad arrestare un certo Giuseppe Lo Grippo di Rionero stesso, nel momento appunto che ritornava da una delle solite sue escursioni. Tradotto a Melfi, e riconosciuto nel suo passare per le vie dai contadini rapallesi e melfi-

tani per quello cui avevano pagato il riscatto, compiute le formalità prescritte, fu con soddisfazione di tutti passato per le armi: Gli altri arrestati sono in mano del potere giudiziario.

CONGRESSO DI FRANCOFORTE

L' *Europe* reca quanto segue in data del 29 agosto:

Le discussioni del congresso volgono al fine.

Lunedì, i sovrani si riuniranno per passare in rassegna i lavori compiuti in questi quindici giorni di lunghe e laboriose deliberazioni.

..... Il congresso si chiuderà con un discorso dell'imperatore. Questo discorso e pei sentimenti dai quali sarà ispirato e per le considerazioni politiche che conterrà, sarà un nuovo manifesto dell'Austria costituzionale.

.... All'ora in cui scriviamo la seduta dei sovrani non è ancora terminata. Rimane a dare l'ultimo colpo di mano all'ordinamento del direttorio.

Lord Clarendon ha lasciato Francoforte ieri a sera, dopo aver nelle scorse settimane conferito parecchie volte coll'imperatore e con molti uomini di stato dell'Alemagna qui riuniti.

Ciò si assicura che lord Clarendon ha voluto conseguar egli stesso a lord Palmerston il lavoro che ha fatto sulle deliberazioni del congresso dei sovrani e sulla situazione dell'Alemagna in generale.

DOCUMENTI DIPLOMATICI

Si legge nel *Mémorial Diplomatique* del 30 agosto:

Un giornale della sera ha affermato che la riunione dei sovranni alemanni a Francoforte aveva dato origine ad un dispaccio-circolare del signor Drouyn de Lhuys, il quale avrebbe manifestati certi timori riguardo alla riforma federale ed avrebbe inoltre disapprovato il progetto austriaco.

Sappiamo da buona fonte che queste informazioni sono inesatte. Il ministro degli affari esteri ha veramente indirizzato un dispaccio-circolare agli agenti francesi all'estero, ma per far loro sapere che prima dell'apertura del congresso di Francoforte, il gabinetto di Vienna aveva ufficialmente reso avvertito il gabinetto di Parigi dell'invito che doveva essere fatto dall'imperatore Francesco Giuseppe agli altri sovrani alemanni; che il signor di Rechberg aveva date al duca di Grammont, ed il principe di Metternich reiterate a Parigi le assicurazioni più positive che le divisate riforme non avrebbero menomamente derogato ai trattati che regolano le relazioni internazionali dell'Alemagna, e che le proposte dell'imperatore si riferirebbero esclusivamente all'ordinamento interno della confederazione germanica.

Il signor Drouyn de Lhuys si dichiara soddisfatto di queste assicurazioni, e termina dicendo, che fino a tanto che le relazioni internazionali della confederazione rimarranno intatte, la Francia non potrà a meno di veder con piacere tutto ciò che varrà a soddisfare le legittime aspirazioni della nazione alemanna ed assicurare la sua interna tranquillità.

Togliamo dal bollettino della *France* del 31 agosto:

Le notizie che riceviamo dalla Russia, nel caso che l'evento le confermi, hanno una importanza particolare; danno alla politica del gabinetto di Pietroburgo un carattere ed un aspetto tale da porre in nuove condizioni i rapporti della Russia verso le potenze occidentali e verso la Polonia.

Difatti ci si assicura che avrà doppio scopo il consiglio intimo che deve aver luogo a Pietroburgo ed al quale è stato il granduca Costantino. Si tratterebbe di discutervi in una volta la questione se si deggia rispondere alle ultime note delle potenze ed in qual senso; e di elaborarvi un progetto di costituzione per la Polonia e per la Russia.

Se nel seno di questo consiglio prevaleranno i sentimenti degli uomini più elevati di stato, la costituzione che si tratterebbe di adottare sarebbe concepita in un senso lasgamente liberale, essa farebbe entrare la Russia nella famiglia dei governi rappresentativi, ed assicurerebbe alla Polonia la garanzia dei sei punti richiesti dalle tre potenze.

Prese che fossero queste risoluzioni, la risposta che secondo questi uomini di stato la Russia potrebbe dare alle ultime note sarebbe altrettanto semplice come decisiva. Appoggiato su fatti compiuti e sopra importanti concessioni, il gabinetto di Pietroburgo potrebbe dichiarare che essendo sparita ogni causa di reclamare per avere l'imperatore Alessandro fatto ciò che gli si domandava, la discussione non aveva più ragione d'esistere, e le potenze dovevano essere soddisfatte.

Egli è vero che questo sistema lascierebbe sospesa la questione delle garanzie che l'Europa è in diritto di desiderare contro il rinascere dei torbidi che l'agitano periodicamente, ed è pur vero che una notificazione diplomatica, di cui si prenderebbe nota in riguardo alla Russia, non avrebbe mai la forza e l'autorità d'una decisione presa in conferenza delle potenze interessate. Nulla ostante se i fatti si producessero sotto questo aspetto, farebbero evidentemente entrare la questione polacca in una fase novella.

Resterebbe altresì a sapersi come in allora si pacificherebbe la Polonia senza che continuasse a scorrere il sangue e senza che l'umanità dovesse gemere.

Noi però diamo queste osservazioni sotto ogni riserva; l'interesse della politica russa e la sua tradizionale abilità danno loro molta verosimiglianza, dobbiamo attendere gli avvenimenti per pronunciarci sul sistema da questi spiegato.

Interno

NOTIZIE VARIE

Atti ufficiali. — La *Gazzetta ufficiale* del 1° contiene:

1° Il regolamento, in data del 25 agosto, relativo agli oziosi, vagabondi, persone sospette, camorristi e sospetti manutengoli colpiti a termini dell'art. 5 della legge 15 agosto 1863, dal provvedimento del domicilio coatto.

2° Un decreto, in data del 15 giugno, che autorizza il ministero dell' interno ad occupare temporariamente per uso civile una parte del convento di S. Domenico nel comune di Naro in Sicilia.

Incendio di Viarenna. La *Lombardia* di Milano reca i seguenti particolari del disastro succeduto in quello città il 30 agosto scorso nel sobborgo di Viarenna:

È già la terza volta, in tre anni, che nella stessa località si manifestano incendii. Pare, da qualche testimonianza, che l' origine dell' incendio non sia stato il caso, perocchè si affermerebbe che il fuoco scoppiò contemporaneamente in tre punti. Durarono sei ore i civici pompieri a circoscrivere l'incendio, e al riuscirvi fu opera meravigliosa.

I soldati di linea prestarono validissimo aiuto, scambiandosi nel faticoso lavoro o tre o quattro ore.

Il più perfetto ordine fu sempre mantenuto. Il danno dell'incendio, calcolato altresì quello dei proprietari dei caseggiati, pure assicurati, si farebbe ascendere ad oltre L. 200,000, non compreso il danno di circa 20 povere famiglie, della classe operaia, che avendo dovuto sgombrare dai mobili le case minacciate, dovettero gettarli alla rinfusa dalle finestre in alcuni barconi che erano sul naviglio, o nelle acque stesse del naviglio.

S. A. il principe Umberto, arrivato da Como la sera, accorse sollecito a incuorare colla sua presenza soldati e pompieri, esponendosi talvolta nei punti di maggior pericolo. Stamane, alle 8, recavasi nuovamente sul luogo; espresse la propria soddisfazione per la esemplare intelligenza e attività del militare, e diresse parole d'encomio ai bravi pompieri ed al loro comandante sig. Ponti, il quale non abbandonò di un sol minuto il proprio posto.

S. A. R. accoglieva altresì pietosamente le suppliche di parecchie delle vittime dell' incendio, le confortava con incoraggianti parole, gittando sulle macerie uno sguardo compassionevole. A que' disgraziati non verranno meno i tratti della sua generosità.

Le fiamme cessarono oggi (31) sulle nove ore, continuando però tuttora ad ardere i carboni che si tengono soffocati coll'impiego delle pompe, mentre le macerie trasportansi sul bastione.

Oggi venne nominata dal municipio una Commissione per raccogliere le offerte e distribuirle alle famiglie povere danneggiate in causa dell' incendio.

Tesoro nascosto. Leggesi nel *Lombardo* di Milano del 1° settembre:

Nelle cantine della casa al N° 4028 in via del Cappello, e precisamente nella cantina del signor Borghi, fu dissotterato sabbato un tesoro di molta rilevanza.

Chi ha diritto alla proprietà di esso vuolsi sieno gli eredi Storum-Bussi, i cui antenati dimoravano in quella casa all' epoca in cui parrebbe nascosto il tesoro.

La tomba di Leonardo da Vinci. Si legge nella *Gazette des étrangers*:

È stata fatta un'importante scoperta che interessa in alto grado la storia dell'arte.

Alcuni mesi or sono, il governo francese aveva incaricato il signor Arsène Houssaye di dirigere ad Amboise alcuni scavi allo scopo di trovare la tomba di Leonardo da Vinci, che non si sapeva dove fosse collocata. Le ricerche sone state recentemente coronate da lieto esito. Gli operai hanno recata al signor Houssaye una cassa mortuaria trovata in un'antica chiesa d'Amboise. Le iscrizioni che stanno sopra questa cassa non lasciano, a quanto pare, alcun dubbio sulla autenticità delle ceneri che contiene. In questo modo è confutata l'opinione di alcuni i quali credevano che Leonardo da Vinci non fosse morto ad Amboise.

Decessi denunziati all' Ufficio dello Stato Civile dopo le ore 4 pom. del giorno 31 *agosto fino alle* 4 *del* 1° *settembre* 1863.

Debernardi Ernesta, d'anni 9, di Borgomasino.

Più, 3 da 1 giorno ad anni 3.

Notizie Politiche

Si legge nel *Mémorial diplomatique* del 30 agosto:

Alcuni giornali attribuiscono un' importanza eccessiva alla visita che l'imperatore Francesco Giuseppe deve fare alla regina Vittoria al castello di Rosenau. Questa visita, di semplice cortesia, è imposta all'imperatore d'Austria dalle convenienze, ed il costante rifiuto della regina d' Inghilterra di occuparsi di politica dopo la morte del principe Alberto, dimostra a sufficienza, che in questo abboccamento non si tratterà alcuna delle questioni che in questo momento si agitano in Europa.

— Abbiamo il dolore d'annunziare che lo stato di salute di S. M. il re di Spagna incomincia a destare serie inquietudini. In seguito ad una dolorosissima operazione, le forze dell'augusto infermo diminuiscono sensibilmente. Questo sintomo è tanto più grave, inquantochè la costituzione di S. M. non è mai stata robusta.

— È stato per errore che qualche giornale ha annunziato che l'arciduca Massimiliano dovesse fra breve imbarcarsi a bordo del yacht *Fantasia* per recarsi per mare a Biarritz.

La *Fantasia* è un piccolo yacht che male si adatterebbe ad un sì lungo viaggio. S. A. I., come pure la principessa Carlotta sua consorte s'imbarcheranno fra pochi giorni sulla *Fantasia*, ma solamente per recarsi alla Croma, piccola isola della Dalmazia posta dirimpetto a Ragusa. L'isola della Croma appartiene alla principessa Carlotta, e siccome vi si gode un clima dolcissimo, così l'arciduca Massimiliano, che è membro della Società imperiale zoologica d' acclimatazione in Francia, vi ha fondato una succursale del giardino d'acclimatazione del *Bois de Boulogne*.

Scrivono da Varsavia, 28 agosto, alla *Corrispondenza Scharf* di Vienna:

Il granduca Costantino è partito oggi alle ore 6 antimeridiane, senza che alcuno sia stato avvertito di questa improvvisa partenza. Egli è accompagnato da un numeroso corteggio, e fra poco sarà raggiunto dalla granduchessa e da' suoi figli. Sua A. I. il granduca si recherà a Pietroburgo e di là all'isola di Madera per ristabilirvi la propria salute profondamente alterata negli ultimi quindici mesi passati dal granduca a Varsavia.

Si legge nello stesso foglio in data del 29 agosto:

Un dispaccio telegrafico del *Vaterland* in data di Varsavia, 26 agosto, annunzia che l'imperatore Alessandro ha ordinato che l'insurrezione sia soffocata nel termine di venti giorni. È questa la terza volta che quest'ordine viene pubblicato senza ottenere l'intento. Mentre questo *ukase* proclama la *soppressione* dell'insurrezione, le notizie che giungono alla *Gazzetta Warodova*, affermano che i contadini, perfino nei distretti di Lublino e di Sandomir, incominciano a dichiararsi in favore dell'insurrezione e non aspettano che l'arrivo di un qualche capo influente per combattero contro i russi.

VARIETÀ

BIBLIOGRAFIA

Riforma radicale sul notariato per tutto il regno, proposta dal notaio Francesco Panciatichi, da Forlì.

Il notaio signor Francesco Panciatichi, da Forlì, sin dal luglio 1861, proponeva una riforma radicale sul notariato per tutto il regno.

Asserisce l'autore che il ministro di grazia e giustizia gli abbia promesso di prendere la iniziativa per convertire in progetto di legge la sua privata proposta, solo che la maggioranza del ceto notarile concorresse prima ad approvarla.

In una lettera, con cui ci viene accompagnato l'opuscolo, il signor notaio Panciatichi ci assicura di avere ottenuto alla sua riforma « la piena adesione dai notai delle città della Romagna, di una parte delle Marche e dell'Emilia, come pure di alcune città e provincie meridionali. I relativi verbali, legalizzati dai rispettivi sindaci, sono ostensibili presso il medesimo signor Panciatichi ad ogni richiesta. »

Noi c'inchiniamo a cotanto senno raccolto, e procediamo a dire siccome l'autore sia stato mosso a presentare la sua riforma dall'avere osservato che, singolarmente nelle provincie sottrattesi al dominio pontificio, e nella Toscana, l'arte notarile trovisi ora ridotta in tale stato di abbiezione e di invilimento da farne pressochè vergognare, come egli scrive, qualsiasi esercente, che comprenda la dignità del suo ministero ed abbia la coscienza di non essere una nullità.

Egli assegna come causa di questi danni la deficiente istruzione e la scarsità degli emolumenti.

Noi facciamo plauso al signor Panciatichi che, in mezzo alla varietà delle disposizioni legislative che reggono tuttora il notariato in Italia, si è studiato di proporre alcune norme che potrebbero uniformemente in tutto il regno applicarsi, togliendo gli sconci da lui rilevati, e più o meno esistenti nei regolamenti vigenti.

L'indole del nostro giornale non ci permette di dilungarci nella minuta disamina della sua proposta.

Ci limitiamo pertanto a richiamare sovr'essa la attenzione degli uomini speciali.

DISPACCI ELETTRICI

AGENZIA STEFANI

Parigi, 31. Questa mattina fu tenuto un consiglio di ministri.

L'imperatrice è partita per Biarritz.

La *Patrie* ha da Pietroburgo che la costituzione speciale che si tratta di dare alla Polonia porrebbe questa nazione in condizioni eccezionali, che sorpasserebbero i desiderii espressi dalle tre potenze.

La presenza del principe d'Hohenzollern al campo di Châlons è considerata a Pietroburgo come indizio di un tentativo di riavvicinamento tra Parigi e Pietroburgo fatto dal re di Prussia, il quale esercita una grande influenza sulle decisioni dello czar.

La *France* ha un articolo il quale constata che se la Russia facendo delle concessioni alla Polonia desse una soddisfazione alle potenze e quelle garanzie che queste reclamano, la Francia non avrebbe che a felicitarsi.

Lo stesso giornale ha le seguenti informazioni da Mosca sul progetto della costituzione che si sta discutendo a Pietroburgo. Una costituzione verrebbe accordata a tutto l'impero. Vi sarà un Senato composto di 300 membri e una Camera elettiva di 450. Indipendentemente da questa rappresentanza centrale, tutte le provincie riceverebbero delle costituzioni speciali. Il regno di Polonia avrebbe una Dieta che sederebbe a Varsavia e una completa autonomia; di più invierebbe dei deputati alla Camera elettiva di Pietroburgo. Lo stesso sarebbe per la Finlandia e le altre grandi provincie dell'impero. Il partito della Corte combatte questo progetto, ma è probabile che l'imperatore, ch'è animato da intenzioni liberali, faccia poco calcolo di questa opposizione.

Berlino, 1. Il re di Prussia visitò ieri la regina d'Inghilterra nel castello di Rosenau.

Bukarest, 1. Il ministro deli affari esteri diede le sue dimissioni.

Parigi, 1. Domani si riunirà di nuovo il Consiglio dei ministri.

L'imperatore partirà per Biarritz il 10 corrente.

La *France* crede che la nuova fase in cui sembra sieno entrati i rapporti della Russia colle potenze d'Occidente renda inopportuna la pubblicazione delle ultime note spedite a Pietroburgo.

Lo stesso giornale reca alcuni dettagli sul progetto della costituzione russa. L'impero verrebbe diviso in dieci grandi provincie, ciascuna delle quali avrebbe una Dieta provinciale. Le istituzioni che verrebbero accordate particolarmente alla Polonia sarebbero assai liberali. Se i polacchi ricusassero d'inviare dei deputati alla Camera dei rappresentanti a Pietroburgo, il governo russo rispetterebbe questo rifiuto; in tal caso si formerebbe un governo speciale per la Polonia il quale funzionerebbe sotto l'immediata direzione della Dieta di Varsavia. Un luogotenente dell'imperatore sarebbe il capo del potere esecutivo.

Roma, 1. Il *Giornale di Roma* reca le nomine dei cardinali Di Pietro a prefetto del supremo tribunale di Segnatura; Mertel a presidente del consiglio di stato; Sacconi a prefetto della Sacra Congregazione di Propaganda e presidente dell'azienda generale della Camera degli spogli.

Fu pubblicato un invito sacro per ordine del papa relativo alla processione che avrà luogo domenica 6 corrente per l'immagine del Santissimo Salvatore. L'invito conclude volere il Santo Padre che in questa circostanza facciansi particlari preghiere per l'infelice Polonia che egli vede con dolore divenuta in questo momento il teatro di stragi e di sangue. La nazione polacca fu sempre cattolica e l'antemurale coutro l'invasione dell'errore; merita quindi che si preghi per essa, affinchè liberata dai mali che l'affliggono, non perdendo giammai il suo carattere, mantengasi sempre fedele a quella missione che Dio le diede di custodire e conservare intatto e inviolato con unanime consentimento il vessillo della fede cattolica e della religione dei padri suoi.

Berlino, 1. Lettere da Pietroburgo in data del 30 recano essere stato pubblicato un ukase che ordina d'incorporare nell'armata attiva 48 reggimenti di riserva.

L'imperatore ricevette molto cordialmente il granduca Costantino, il quale prese parte al consiglio che deve esaminare la risposta da darsi alle potenze.

Parigi, 1 *settembre.*

Notizie di Borsa

	agosto 31	*7.bre* 1
Fondi francesi 3 0[0 (*chiusura*)	68 15	68 85
Id. id. . (*fine corr.*)	— —	69 10
Id. id. . . 4 1[2 0[0	97 —	97 40
Consolidati inglesi . 3 0[0	93 1[2	93 3[4
Consolid. ital. 5 0[0 (*apertura*)	73 15	73 65
Id. id. (*chius. in cont.*)	73 50	73 60
Id. id. (*fine corrente*)	73 35	73 85
Prestito italiano	73 30	74 —
(Valori diversi)		
Azioni Credito mobil. franc.	1147	1197
Id. id. ital.	612	615
Id. id. spagn.	705	731
Id. Str. ferr. Vittorio Eman.	417	423
Id. id. Lomb.-Venete	560	568
Id. id. Austriache	427	430
Id. id. Romane . .	417	425
Obblig. id. id. . .	247	247

G. ROMBALDO, *Gerente.*

BORSA DI TORINO

1 *settembre* 1863

Fondi pubblici		*Contratti in cont.*	*in liquidazione*
Consolidato 5 0[0	Matt. .	73 15	73 35 30 7.bre
Fondi privati			
Banca nazionale	Matt. .	— —	1872 30 7.bre
Credito mob. ital.*	Matt. .	— —	612 50 id.
* L. 200 pag.			
Ferr. meridionali	Matt. .	467 50	— —

BORSA DI COMMERCIO DI NAPOLI

BOLLETTINO OFFICIALE,

31 agosto.

Consolidati 5 per 0[0 in contanti . .	72 60
Id. 3 per 0[0 in contanti . . .	45 25

L'AMICO SEGRETO O DISCRETO

TRATTATO PRATICO sopra L'ANATOMIA E LA FISIOLOGIA

degli organi generatori e le loro malattie, come l'incapacità e l'impotenza intellettuale e fisica

RIVISTA COMPLETA DELLE MALATTIE VENEREE E SIFILITICHE

con istruzioni semplici e chiare per far sparire i sintomi secondari e ogni sorta di malattie degli organi minori

OSSERVAZIONI GENERALI SUL **MATRIMONIO ED I SUOI IMPEDIMENTI**, COI MEZZI DI TOGLIERLI

Opera illustrata da cento intagli di **B. e L. PERRY e C.** di Londra.

Prezzo fr. 2 50 — *Franco per la posta fr.* 2 75.

Si spedisce contro vaglia postale o francobolli. Vendesi in Torino all' AGENZIA D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5.

SEMENTE BACHI

OFFERTA FAVOREVOLE

Circolare al Commercio.

BUKAREST, IL 10 AGOSTO 1863.

SCRIVERE A BUKAREST **(Vallachia)** alla sottoscritta accreditata Ditta qui residente per avere della semente bachi da seta di questa nostra conosciuta provenienza genuina, che da ogni risultato consta essere la **preferibile, sicura, sana, ed il miglior bozzolo.**

IL PAGAMENTO SEGUIRÀ SOLO DOPO LA CONSEGNA della semente e dopo averne riscontrato il buono stato ed il peso della medesima che **verrà condotta da un impiegato** diligentemente custodita in viaggio. Vi saranno **i campioni dei bozzoli.**

Per quantità sopra i 25 kilogrammi possibilmente si accorderà ai primi applicanti conosciuti in commercio **OLTRE METÀ DEL PAGAMENTO** dopo la consegna, parte **DOPO IL RACCOLTO** cioè in **LUGLIO 1864.**

Per poter avere l'onore di servire i signori compratori, si raccomanda loro di fornire i loro comandi ***positivi*** col minor ritardo ed accettabili.

I PREZZI sono i più RISTRETTI, cioè quelli che si praticano qui in PRIMA MANO, quindi il prezzo che più d'ogni altro **si avvicina AL PURO COSTO.**

Dirigere le lettere ad **J. MARTONY**

a **BUKAREST** (Vallachia).

Entro un mese e possibilmente prima, dal giorno nel quale si accetta una commissione, la semente può essere sul luogo di consegna in Italia.

TOPICO PORTOGHESE

C. ROUXEL

52, rue Culture Ste Catherine, 52, Paris.

Le spelature dei cavalli e le ferite prodotte dai fornimenti sono guarite in pochi giorni, e senza interrompere il lavoro, dal ***Topico Portoghese.*** — Prezzo fr. 8.

Agente commissionario per l'Italia D. MONDO, in Torino, via dell'Ospedale, n. 5; Napoli, stessa Casa, strada Toledo, 205.

MALATTIE SEGRETE

GUARITE PRONTAMENTE E RADICALMENTE DAL

VINO DI SALSAPARILLA E DAI BOLI D'ARMENIA

DEL DOTTORE **CH. ALBERT** DI PARIGI

Medico della facoltà di Parigi, professore di Medicina, di Farmacia e di Botanica, ex farmacista degli Ospedali di Parigi, onorato di varie medaglie e ricompense nazionali, ecc.

Il **VINO** sì rinomato del D[r] **Ch. ALBERT** è ordinato dai più celebri medici come il **Depurativo** per eccellenza, onde guarire le **Malattie segrete** le più inveterate, le **Ulceri**, **Erpeti**, **Scrofole**, **Bitorzoli** e tutte le impurità del sangue e degli umori.

I **BOLI** del D[r] **Ch. ALBERT** guariscono con una prontezza ed una sicurezza sorprendente le **Gonoree** anche le più *antiche* e le più *ribelli*. Essi hanno la stessa efficacia presso le donne per la guarigione dei **Fiori Bianchi** e dei **Pallidi Colori.**

La **Cura** del Dottor **CH. ALBERT**, elevata all' altezza dei progressi della scienza, è del tutto esente dei pericoli che trae seco l'uso del mercurio; poco costosa, facile da farsi tanto in *segreto*, quanto in *viaggio*, senza alcun disturbo per il malato, può seguirsi collo stesso successso in tutti i paesi, e sotto tutti i climi; la sua superiorità ed efficacia sono giustificate da *trent'anni* di un successo non interrotto. (*Vedere le istruzioni che si trovano presso i depositari.*)

CONSULTI E CURA PER CORRISPONDENZA.

DEPOSITO generale a Parigi, rue Montorgueil, 19

E presso le migliori farmacie di Francia e dell' Estero.

Agente commissionario per l' Italia D. MONDO, via dell' Ospedale, n. 5; Napoli, stessa Casa, strada Toledo, 205.

Vendonsi: *Torino*, Bonzani, Depanis; *Milano*, Zanetti, Biraghi-Ravizza, Riva-Palazzi, Miglavacca; *Novara*, Caccia; *Firenze*, Pieri; *Livorno* e *Pisa*, Perroux, e nelle principali farmacie d'Italia.

PREZZO: del *Vino* L. **7**; dei *Boli* L. **5 50.**

CIOCCOLATTIERE FRANCESI

di varie dimensioni da Fr. **3, 4, 5, 6** e **7.**

Strumento utilissimo in qualunque famiglia, mediante il quale anche la persona la più inesperta può preparare in pochi minuti il cioccolatto, bastando per ottenerlo di adattarvi il fuoco, la macchina funziona da sè.

Deposito in Torino presso l'AGENZIA D. MONDO, via dell'Ospedale, 5.

SI CERCANO **ispettori, direttori e vice-direttori** collo stipendio di **2,400, 1,500 1,200** franchi e forti provvisioni. — Dirigersi franco al direttore generale dell'*Echo commercial et agricole*, Parigi, boulevard Sébastopol, riva sinistra, 49.

MACCHINE PER CUCIRE

per sarti, calzolai, cucitrici in lingeria ed in seterie, ecc., colle quali si forma un punto che non si scuce. — Sistemi Wheeler e Wilson, Thomas e Leroy. — Queste macchine rinomatissime sono rese a domicilio e garantite per 5 anni. Complete cogli accessori, da 350 a 400 fr. — Watson e C., rue Rambuteau, 30, Parigi.

CURA RADICALE E PRONTA

senza mercurio

delle **malattie veneree**, *polluzioni, vie orinarie, ecc.* Metodo proprio, provato efficace da un esercizio pratico di 35 anni di G. FERRUA, dottore in medicina, ecc., autore delle seguenti opere:

Delle malattie veneree, *polluzioni*, ecc. 7a edizione. Un volume L. 3.

L'àncora *per la impotenza e pei fiori bianchi*. Un volume L. 3.

Il vero amico dell'umanità. Un volume L. 3.

Della debolezza del ventricolo. 2 edizione. 1 vol. L. 3.

Del Magnetismo. 1 vol. L. 1.

Della gotta. Un opuscolo, L. 1.

Via S. Francesco di Assisi, corte di rimpetto S. Rocco, portina n. 2, a mano destra, piano 2°, Torino. Per la visita in sua casa, dalle ore 10 alle 3 pom. Si reca anche in provincia per consulti.

Scrivere franco.

TOELETTA DELLA BOCCA

Odontina e Elisir odontalgico

Composti dal Dott. J. PELLETIER, membro dell'Accademia imp. di medicina di Parigi.

Questi due dentifricii imbiancano i denti senza portar loro alcuna alterazione, e danno alla bocca un profumo molto gradito. L'**Odontina** neutralizza il principio acido considerato generalmente qual causa essenziale della carie, e l'**Elisir** rimpiazza in modo vantaggioso tutte le acque dentifricie conosciute. — Prezzo dell' *Odontina* L. 3 50, dell'*Elisir* L. 3 50. — Parigi, rue St-Honoré, n. 154. — Deposito presso l'Agenzia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, n. 5.

Medaglia alla Società delle Scienze di Parigi.

NON PIU

CAPELLI BIANCHI

MELANOGENE

TINTURA PER ECCELLENZA

Di DICQUEMARE ainé, di ROUEN

Per tingere all' **istante in ogni colore** i capelli e la barba senza pericolo per la **pelle** e senza alcun odore. Questa tintura è **superiore a quelle adoperate fino al giorno d'oggi.**

MELANOGENE — DICQUEMARE

Deposito a PARIGI, rue St-Honoré, 207.

PREZZO 6 FR.

Deposito centrale a Torino, presso l'Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, 5, e presso i principali parrucchieri e profumieri delle città d'Italia.

ACQUA ***di tutto cedro*** preparata da A. BARBIERI di Salò, prezioso liquore graditissimo al palato, *anticonvulsivo, digestivo, corroborante.* Essa è di due qualità: *spiritosa* e *dolcificata*, e vendesi a L. 2 la boccetta.

Torino, Agenzia D. MONDO, via dell'Ospedale, n. 5.

NUOVO SERVIZIO REGOLARE PER IL LEVANTE

della Compagnia di navigazione a vapore Francese

MARC FRAISSINET Père et Fils

Partenze ogni 20 giorni

Il nuovo pacchetto a vapore comandato dal capitano LAPIERRE

ALGÉRIE

partirà il **16** settembre alle ore 6 pom. da *Genova* direttamente, senza trasbordare in nessun luogo, per *Messina, Volo, Salonicco, Dardanelli, Gallipoli* e *Costantinopoli*.

Dirigersi a Genova, piazza Banchi, a VITTORIO SAUVAIGUE, agente di detta Compagnia.

GUANO VERO DEL PERU

Avviso agli Agricoltori.

Il sottoscritto si reca a premura di avvertire le persone agricole che fanno consumo del ***vero Guano delle Isole di Chincha***, che trovasi ben provvisto di detto concime; ed affinchè gli agricoltori non possano essere ingannati, crede necessario dichiarare che non è **Guano** vero e legittimo Peruviano quello che non viene estratto dai suoi magazzini di Sampierdarena.

Il prezzo di vendita è stabilito sulla base di

Franchi **325** per tonnellata di **1000** chilogr. per partite superiori a **20** tonn.
» **350** » **1000** » » » inferiori alle **20** tonn.

posta la merce a magazzino in Sampierdarena, pagamento a contanti, senza sconto.

Per maggiori schiarimenti dirigersi al sottoscritto

LAZZARO PATRONE

Genova, agosto 1863. piazza Annunziata, palazzo Lamba D'Oria.

PILLOLE CRONIER

di joduro di ferro e di chinino inalterabili, *senza odore nè sapore.*

Se ne fa uso con gran vantaggio nella cura dei flussi bianchi, nella soppressione dei mestrui o mestrui difficili, nei dolori di stomaco, digestione lenta, per il gozzo e tutti gl'ingorghi del collo; negli induramenti indolenti, nell' anemia, in tutte le affezioni del cuore, lo sfacelo, le alterazioni del sangue, il rachitismo, la carie, la diatesi tubercolosa, la tisi polmonare, la laringea e ostruzioni, la diatesi cancerosa e putrida, ed in tutti gli accidenti sifilitici.

Agente commissionario D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, n. 5. Vendita al minuto: Fe…ino, da Depanis e da Bonzani, farmacisti, e nelle principali farmacie d'Italia.

SPECIALITÀ DE-BERNARDINI (Effetti garantiti)

MEDICINA DI FAMIGLIA

SIROPPO COMPENSATORE DELLA SALUTE, ANTIBILIOSO E DEPURATIVO DEL SANGUE. Espelle gli **UMORI ACRI, MUCOSI, ERPETICI, PODAGRICI, SIFILITICI**, ecc., a base di Salsapariglia. — Fr. **2** la bottiglia con istruzione. — Deposito generale a Genova alla farm. BRUZZA. Succursale a Torino, CERESOLE, farm. in via Barbaroux. Parziali: DEPANIS, TARICCO già BARBIÈ, e nelle principali farmacie d'Italia.

UNICA CASA SPECIALE

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO

DI DEROCQUE E C[IA]

55, Boulevart de Sébastopol (riva droite), à Paris.

PESCA VICINO ALLA COSTA

Contro i mali di *Petto*, i *Reumatismi*, *Affezioni Scrofolose o Linfatiche*. Certificato e *analissato* dal celebre professore della Scuola di Farmacia di Parigi, il **S[r] Ossian Henry**, membro dell' Accademia imperiale di Medicina, e certificato dal celebre **D[r] Momolle**, e da tutti i Medici i più rinomati; *come superiore a tutti quelli conosciuti sino ad oggi.*

E quest' Olio ha avuto grande successo. — Prezzo 3 fr. 50, e 7 fr.

Deposito generale presso l'*Agenzia D. Mondo, Torino*, via dell' Ospedale, 5; *Napoli*, stessa Casa, strada Toledo, 205. — Vendita in *Milano*, presso Biraghi Ravizza, Riva Palazzi, Zanetti, Polloni; *Genova*, presso Lozola, Lertora, Bruzza; *Bologna*, presso Bonavia, Zarri, ecc.; *Modena*, farmacia S. Geminiano, e presso i principali farmacisti d'Italia.

LIQUORE **preservativo antisifilitico** del D.r ***RODET***. Risulta dai numerosi sperimenti fatti che la preparazione, di cui il dott. Rodet ha pubblicato la formola, preserva contro il *virus* delle malattie sifilitiche, distruggendo il detto *virus* anche diverse ore dopo la sua inoculazione.

Agisce nella stessa guisa contro la morsicatura dei serpenti, delle mosche velenose, le punture degli insetti, ecc. — Prezzo della boccetta coll'istruzione L. 6.

Vendita presso Bonzani, Depanis in Torino.

ANTIGOTTOSO ***Genevoix.*** — **L'OLIO PURO DI CASTAGNE** d' India è il migliore rimedio esterno della gotta, dei reumatismi e delle nevralgie. Quest'olio è impiegato con successo da più di venti anni dai principali medici di Francia. Prezzo 5 e 10 fr. Parigi, E. Genevoix, 14, rue des Beaux Arts. — Agente commissionario D. Mondo, Torino, via dell'Ospedale, n. 5. Vendita da Bonzani, da Depanis, e nelle principali farmacie d'Italia.

AGENZIA D. MONDO

Torino, via dell'Ospedale, n. 5.

PROFUMERIE FRANCESI ED INGLESI -- OGGETTI DA TOELETTA

GENERI DI LUSSO E DI FANTASIA

Assortimento di articoli in gomma e in caoutchouch - Calze per varici, ecc.

Tipografia dell'*Opinione* diretta da C. CARBONE